

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CAROLLO, RUFFINO, PINTO Michele,  
DI LEMBO, SALERNO e D'AMELIO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 DICEMBRE 1986

Liquidazione di indennizzi e contributi per beni abbandonati  
o danneggiati nei territori già italiani attualmente sotto la  
sovranità jugoslava

ONOREVOLI SENATORI. — Con l'articolo 8 della legge 5 aprile 1985, n. 135, e con l'articolo 51 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, operanti rispettivamente per la liquidazione degli indennizzi per i beni abbandonati nei territori comunque ceduti alla Jugoslavia, nonchè danneggiati dalla guerra nei territori stessi, il legislatore ha inteso venire incontro ai cittadini ed enti italiani che, avendo perduto i loro beni in territorio non più facente parte dello Stato italiano, si sono indubbiamente venuti a trovare in condizioni ancora peggiori di quelli che perdettero i loro beni nel territorio nazionale, dovendosi essi, oltretutto, reinserire in un nuovo ambiente socio-economico, e cioè nel restante territorio nazionale. Tale situazione non può non comportare, per ragioni di equità e di giustizia, un trattamento diversificato.

L'agevolazione di cui trattasi consiste nell'applicare al valore anteguerra dei beni un coefficiente maggiore di quello spettante per l'attuale territorio nazionale.

Tra i territori ceduti alla Jugoslavia ci sono anche quelli già annessi all'Italia con

regio decreto-legge 3 maggio 1941, n. 291, (allegato A) che vennero a costituire la provincia di Lubiana, e sui quali lo Stato italiano — come per i territori della Dalmazia e dell'Istria — estese praticamente tutta la legislazione nazionale (vedi elenco allegato B, pur parziale, delle relative norme legislative).

È tuttavia avvenuto che la pubblica Amministrazione abbia considerato solo alcuni di detti territori (zona della Dalmazia annessa durante la guerra) come già facenti parte dello Stato italiano, e quindi perduti in seguito alla sconfitta; altri, come la provincia di Lubiana, li ha considerati al contrario territori esteri, discriminando così situazioni uguali.

È ciò con notevole danno degli interessati che, da oltre quaranta anni, attendono questi indennizzi per potersi meglio reinserire nel contesto nazionale.

E tengasi presente che nella detta provincia di Lubiana, nel periodo durante il quale l'annessione si concretò (giugno 1941-settembre 1943), già molti cittadini e società italia-

ne, magari spinti dal Governo, vi si erano insediati, avviando attività professionali ed economiche, acquistando immobili ed intraprendendo iniziative.

Vale quindi anche per essi, come per quelli delle province di Fiume, Zara, Pola, eccetera, il discorso delle difficoltà di reinserimento nel restante territorio italiano e quindi della necessità da parte dello Stato di agevolarli, appunto fissando un migliore coefficiente di rivalutazione.

Senza aggiungere che l'interpretazione data dalla pubblica Amministrazione contrasta sia con la lettera della legge sia con gli atti parlamentari, sia, soprattutto, con il contesto generale.

Basti citare i lavori parlamentari inerenti la formulazione della citata legge 27 dicembre 1953, n. 968, e cioè: « ... Nella formulazione del punto due dello schema di risoluzione si parla di un certo coefficiente. Ma questo è il coefficiente basilare, generale, che si applica in tutti i casi. Ma quando abbiamo parlato, in un lungo articolo, delle condizioni dei profughi, e dei nostri connazionali reduci dai territori posti al di là dei confini del nostro territorio nazionale, abbiamo fatto ad essi delle condizioni speciali e abbiamo stabilito un diverso coefficiente ... » (intervento dell'onorevole Castelli Avolio, Presidente della Commissione speciale per il risarcimento dei danni di guerra, in sede di approvazione della succitata legge n. 968).

Ovviamente la posizione della pubblica Amministrazione ha dato adito a numerose vertenze giudiziarie, che, purtroppo, si protragono per anni (vedi allegato C).

Sarebbe quindi opportuno che la questione verisse risolta sul piano legislativo, in modo da non lasciare dubbi di sorta e quindi da poter chiudere quanto prima il contenzioso in Italia degli indennizzi di cui trattasi.

Per quanto riguarda poi i fondi eventualmente necessari all'applicazione della norma di seguito proposta — d'altronde interessante solo un numero limitato di casi — si chiarisce che quelli previsti rispettivamente dall'articolo 12 della legge 5 aprile 1985, n. 135, integrato dall'articolo 11, commi 21 e 32, del-

la legge 28 febbraio 1986, n. 41, nonché dall'articolo 56 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, tuttora operante, coprono tutta l'attuazione delle leggi stesse, comprese le situazioni di cui al presente disegno di legge, per cui la proposta non comporta onere alcuno per il bilancio dello Stato.

Si ritiene infine opportuno chiarire legislativamente anche la questione dei beni abbandonati, oltretutto danneggiati, che, in relazione agli eventi bellici, non fu possibile accatastare, sia perchè atti dimostrativi della proprietà andarono perduti e sia perchè insufficiente la documentazione in ordine alla quantificazione del danno: per tali casi, le disposizioni vigenti (vedi articolo 10 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, e l'articolo 8 della legge 5 aprile 1985, n. 135) dettano norme chiare: potersi cioè sostituire detti atti con una dichiarazione giurata, resa da quattro cittadini italiani, già residenti nella località ove si verificarono le perdite o i danni.

Ma anche in tal caso la pubblica Amministrazione ha dato interpretazioni contrastanti, soprattutto per quanto riguarda il territorio annesso all'Italia con il regio decreto-legge n. 291, succitato, per il che è in corso un notevole contenzioso (allegato C).

Le disposizioni di cui al presente disegno di legge hanno prevalentemente carattere interpretativo e si rendono soprattutto necessarie a causa delle interpretazioni non esatte date dalla pubblica Amministrazione alle norme apposte dal Parlamento.

Proponiamo, in ultimo, di snellire il lavoro del Ministero del tesoro, con l'esonerare lo stesso dall'obbligo di richiedere il parere delle commissioni previste dalla legge, ove trattasi di riliquidazioni (cioè di eventuali conteggi puramente matematici), perchè già sentito in sede di prima liquidazione, durante la quale furono appunto effettuati i conteggi base. Non comportando oneri a carico del bilancio dello Stato, non si fa luogo ad indicazioni per il reperimento delle entrate.

Ragioni d'equità e di giustizia consigliano il sollecito esame e la rapida approvazione del presente disegno di legge.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. Alle liquidazioni, eseguite o meno, di indennizzi e contributi dovuti per beni abbandonati, ovverosia danneggiati dalla guerra, già siti nel territorio annesso all'Italia con regio decreto-legge 3 maggio 1941, n. 291, si devono intendere applicabili i coefficienti previsti rispettivamente dall'articolo 8 della legge 5 aprile 1985, n. 135, e dall'articolo 51 della legge 27 dicembre 1953, n. 968.

2. Ai fini della dimostrazione della proprietà dei beni da indennizzare ai sensi del comma 1, del loro accatastamento, nonchè in ordine alla quantificazione del danno, sono estese, rispettivamente, le disposizioni dell'articolo 8, commi quinto e sesto, della legge 5 aprile 1985, n. 135, nonchè dell'articolo 10 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, modificato dalla legge 29 settembre 1967, n. 955.

3. Alle liquidazioni ed alle riliquidazioni previste dall'articolo 8 della legge 5 aprile 1985, n. 135, e successive modificazioni e integrazioni, provvede il Ministero del tesoro, sentite, per le prime, le commissioni previste dalle leggi precedenti.

4. Per le liquidazioni derivanti dall'applicazione del comma 2 non è richiesto il parere della Commissione mista italo-jugoslava.

5. Le riliquidazioni derivanti dall'attuazione della presente legge rientrano nei casi previsti dalla lettera *b*) dell'articolo 9 della legge 5 aprile 1985, n. 135, come modificato dal comma 31 dell'articolo 11 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.